

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

1. PREMESSA E RIFERIMENTI

Con il termine "Whistleblowing" si intende lo strumento attraverso il quale un soggetto appartenente all'organizzazione della società "Lika Electronic S.r.l." (*Lika* o la *Società*), venuto a conoscenza di atti o fatti illeciti nel corso della propria attività lavorativa, decide di denunciare detti avvenimenti dei quali è stato testimone, per il tramite di appositi canali di segnalazione creati ad hoc dalla Società.

La presente procedura recepisce, inoltre, il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, entrato in vigore il 30 marzo 2023 (il *Decreto*) in attuazione della Direttiva UE 2019/1937 comunemente nota come direttiva Whistleblowing (la *Direttiva*), che ha introdotto l'attuale disciplina relativa alla protezione delle persone segnalanti violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, violazioni di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo.

Per effetto della suindicata normativa, la Segnalazione potrà provenire da chiunque, purché avente per oggetto comportamenti (di qualsivoglia natura, anche meramente omissivi) non conformi e/o in violazione a leggi e regolamenti riferibili al Personale di Lika e/o a Terzi.

La predetta normativa prevede, in particolare:

- (i) la creazione di uno o più canali interni (eventualmente anche di tipo informatico) per la presentazione di segnalazioni circostanziate, strutturati in modo da garantire la riservatezza del Segnalante;
- (ii) il divieto di atti ritorsivi o discriminatori, diretti e indiretti, nei confronti del Segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione;
- (iii) sanzioni disciplinari per chi violi le misure di tutela del Segnalante e per chi effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

La presente Procedura è stata redatta dalla Società in coerenza con le "*Linee guida in materia delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*" adottate da ANAC con la Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, nonché la "Guida Operativa Whistleblowing" pubblicata da Confindustria in data 27 ottobre 2023.

2. SCOPO

La presente Procedura ha come scopo la definizione dei principi di comportamento della Società e delle modalità di gestione delle Segnalazioni di cui alla suindicata disciplina normativa.

In particolare, la presente Procedura disciplina il processo di ricezione, analisi e gestione delle Segnalazioni, da chiunque inviate o trasmesse, anche in forma anonima, nel rispetto della sicurezza e delle tutele legate alla riservatezza del Segnalante.

La gestione comprende anche l'archiviazione e la successiva cancellazione sia delle segnalazioni che di tutta la documentazione ad esse connessa.

La presente Procedura inoltre mira a diffondere all'interno di Lika la cultura della legalità e della trasparenza.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

La Procedura si applica a Lika Electronic S.r.l. che ne garantisce la corretta e costante applicazione, nonché la massima diffusione al proprio interno, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e delle prerogative di autonomia e indipendenza della Società.

La Procedura si applica anche alle segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

4. DEFINIZIONI

AU.: Amministratore Unico;

Contesto lavorativo: le attività lavorative o professionali presenti o passate svolte in costanza di rapporto giuridico tra Segnalante ed Lika, a prescindere dalla natura dello stesso, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni oggetto di segnalazione, comprendendo:

- (i) quando il rapporto giuridico tra Segnalante e Società non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- (ii) durante il periodo di prova;
- (iii) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione.

Divulgazione Pubblica: con la Divulgazione Pubblica, le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio dal Segnalante. Affinché il Segnalante possa beneficiare delle tutele riconosciute dal Decreto, la Divulgazione Pubblica delle violazioni deve avvenire nel rispetto delle condizioni poste dal Legislatore e segnatamente quando:

- a. il Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione Esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle Segnalazioni;
- b. il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c. il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione Esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficacie seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelli in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Facilitatore: una persona fisica che assiste la persona segnalante nel processo di segnalazione in un Contesto Lavorativo e la cui assistenza deve essere riservata.

Fascicolo di Segnalazione: si intende un documento di sintesi degli accertamenti condotti sulla/e Segnalazione/i nel quale è riportata la sintesi dell'istruttoria eseguita sui fatti oggetto della Segnalazione, l'esito degli accertamenti svolti e gli eventuali piani d'azione individuati.

GDPR: si intende il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Locandina: si intende il documento, pubblicato sull'intranet aziendale ed affisso presso la bacheca ed i siti operativi della Società, che fornisce una guida sintetica sulle modalità per effettuare una Segnalazione nonché l'elenco dei canali di ricezione delle stesse.

Segnalante: si intende:

- (i) il personale di Lika, categoria ricomprendente tutti coloro che hanno con l'Azienda un rapporto di lavoro a prescindere dalla tipologia ed inquadramento, compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo: lavoratori subordinati (a tempo determinato o indeterminato, part-time o full time, somministrato, o intermittente), Dirigenti, Quadri direttivi, Impiegati, Operai, collaboratori, volontari, stagisti e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- (ii) i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, i consulenti, i fornitori, gli agenti, i clienti a prescindere dalla tipologia di contratto sottoscritto o incarico conferito;
- (iii) azionisti e coloro che ricoprono, all'interno della Società, funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche se esercitate in via di mero fatto.

Il Segnalante deve essere testimone di un illecito o di una irregolarità riferibili alla Società appresa nel Contesto Lavorativo.

Segnalato: si intende il soggetto a cui la Segnalazione si riferisce.

Segnalazione Interna: si intende qualsiasi comunicazione ricevuta dalla Società, afferente il Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi ed avente ad oggetto comportamenti posti in essere in violazione di leggi, regolamenti, provvedimenti delle Autorità, normative interne, comunque idonei ad arrecare danno o pregiudizio, anche solo d'immagine, a Lika.

In particolare, si considerano tali le comunicazioni afferenti al mancato rispetto di leggi e normative esterne, e di norme previste nell'ambito del sistema normativo interno di Lika, ivi incluse quelle concernenti:

- (i) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al Decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, legati ai settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- (ii) lesione degli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del TFUE;

- (iii) lesione del mercato interno di cui all'articolo 26, paragrafo 2 del TFUE, che compromettono la libera circolazione delle merci, comprese le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- (iv) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti.

Pertanto, non sono trattate come Segnalazioni ai fini della presente Procedura quelle diverse dalle fattispecie sopra descritte e, in particolare:

- a) quelle riferite a richieste, reclami o lamentele relative ad attività di natura commerciale (es. contestazioni per forniture errate o viziato, ecc.) e quelle meramente personali attinenti esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinati (es. segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenzioso, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali con il Segnalato, etc.);
- b) le segnalazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nella parte II dell'Allegato al Decreto, ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella parte II dell'allegato alla Direttiva seppur non indicati nella parte II del Decreto (es. Abusi di mercato di cui al Reg. UE 596/2014, TUB o TUF);
- c) le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

Le eventuali segnalazioni aventi ad oggetto fatti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) saranno trasmesse alle funzioni aziendali competenti a riceverle e trattarle sulla base delle normative di riferimento.

Segnalazione anonima: Segnalazione in cui le generalità del Segnalante non siano esplicitate, né siano individuabili in maniera univoca.

Segnalazione circostanziata: Segnalazione in cui le asserzioni (ad esempio periodo di riferimento, luogo, valore, cause e finalità, elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati, anomalie relative al sistema di controllo interno, documentazione a supporto, ecc.) sono caratterizzate da un grado di dettaglio sufficiente, almeno astrattamente, a far emergere fatti precisi e concordanti e situazioni, relazionandoli a contesti determinati, nonché a consentire di identificare elementi utili ai fini della verifica della fondatezza della Segnalazione stessa.

Segnalazione Esterna: il canale di segnalazione esterna è attivato e gestito da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) nel rispetto del principio di riservatezza. Le modalità di segnalazione sono indicate nelle "Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne" disponibili sul sito internet dell'ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing>).

I segnalanti possono utilizzare il canale di segnalazione presso ANAC esclusivamente quando:

- a. non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- b. il Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito. Si fa riferimento ai casi in cui il canale interno sia stato utilizzato ma il Gestore non ha intrapreso, entro i termini previsti dal Decreto, alcuna attività circa l'ammissibilità della Segnalazione, la verifica della sussistenza dei fatti segnalati o la comunicazione dell'esito dell'istruttoria svolta;
- c. il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- d. il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si fa riferimento, ad esempio, al caso in cui la violazione richieda in modo evidente un intervento urgente da parte di una autorità pubblica per salvaguardare un interesse che fa capo alla collettività quale ad esempio la salute, la sicurezza o la protezione dell'ambiente.

Segnalazione illecita: Segnalazione effettuata con dolo o colpa grave del Segnalante, che dagli esiti della fase istruttoria si riveli priva di riscontro fattuale ed effettuata nella piena consapevolezza dell'insussistenza di una violazione o di una non conformità o dell'estraneità del segnalato alla stessa, ovvero con colpa grave nella valutazione degli elementi di fatto.

Terzi: qualsiasi altro soggetto terzo non riconducibile alla definizione di Segnalante e/o Segnalato.

5. GESTORE DELLA SEGNALAZIONE

Il Gestore è l'organo collegiale interno, che la Società Lika Electronic S.r.l., in conformità alle disposizioni del Decreto ha individuato come responsabile del canale delle Segnalazioni Interne, nonché è il responsabile preposto alla gestione del processo di ricezione, analisi e valutazione delle stesse.

6. PRINCIPI GENERALI

6.1. Indipendenza e professionalità del soggetto individuato della gestione delle segnalazioni

Il Gestore svolge le proprie attività assicurando il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e la dovuta obiettività, competenza e diligenza professionali, statuite negli standard internazionali per la pratica professionale dell'Internal Audit.

6.2. Prevenzione del Conflitto di interessi

Qualora il singolo componente dell'organo collegiale del Gestore delle segnalazioni versi in conflitto di interessi (perché Segnalato o Segnalante) si asterrà dalla presa in gestione della Segnalazione.

In ogni caso, eventuali provvedimenti sanzionatori adottati dalla Società in esito alla relazione del Gestore non potranno in alcun modo essere irrogati dal soggetto che ha partecipato alla attività istruttoria della Segnalazione Interna o alla redazione della Relazione ma saranno rimessi alla valutazione e decisione del AU.

6.3. Garanzia di riservatezza e anonimato

Il Gestore e, in generale, tutte le persone di Lika che erroneamente ricevano una Segnalazione Interna e/o che siano coinvolte, a qualsivoglia titolo, nell'istruzione e trattazione della stessa (ad es. il Facilitatore e gli intervistati in fase istruttoria), sono tenute a garantire la massima riservatezza sui soggetti e sui fatti segnalati, utilizzando, a tal fine, criteri e modalità di comunicazione idonei a tutelare l'identità e l'onorabilità delle persone menzionate nelle Segnalazioni Interne, nonché l'anonimato dei dati identificativi dei segnalanti (cd. "principio di riservatezza del segnalante"), evitando in ogni caso la comunicazione dei dati acquisiti a soggetti estranei al processo di istruzione e trattazione delle Segnalazioni disciplinato nella presente Procedura.

Nella gestione delle segnalazioni è garantita la riservatezza del contenuto e dell'identità del Segnalante, ad eccezione dei seguenti casi:

- o qualora ne venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la Segnalazione, ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;
- o a fronte di richieste dell'Autorità Giudiziaria o altri aventi diritto.

L'informazione dell'identità del Segnalante ed ogni altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso dello stesso Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi della normativa Privacy.

6.4. Divieto di atti ritorsivi o discriminatori nei confronti del Segnalante

A tutto il personale di Lika è fatto altresì assoluto divieto di adottare atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del Segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione.

La tutela riconosciuta al Segnalante si estende altresì a: (i) Facilitatori; (ii) Terzi connessi con le persone Segnalanti e che potrebbero rischiare ritorsioni in un Contesto lavorativo, quali colleghi o parenti delle persone segnalanti; e (iii) soggetti giuridici di cui le persone Segnalanti sono proprietarie, per cui lavorano o a cui sono altrimenti connesse in un Contesto Lavorativo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto Segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del Segnalante così come indicate all'art. 17 del Decreto e di seguito riportate:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;

- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei Segnalanti può essere denunciata all'ANAC ai sensi dell'art. 19 del Decreto, che informerà l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di competenza.

inoltre, il Segnalante può rivolgersi agli enti di cui all'art. 18 del Decreto al fine di ottenere la protezione dalle ritorsioni.

Qualora un dipendente ritenga di aver subito uno dei predetti comportamenti a causa dell'inoltro di una Segnalazione, potrà comunicarlo all'Ufficio Risorse Umane. Sarà cura dei suddetti Uffici procedere con l'eventuale avvio di un procedimento disciplinare nei confronti dell'autore del comportamento discriminatorio o ritorsivo.

Per le conseguenze connesse all'eventuale adozione di atti ritorsivi e/o discriminatori, diretti o indiretti, compiuti nei confronti del Segnalante per motivi collegati, anche indirettamente, alla Segnalazione, e per la disciplina delle sanzioni adottabili nei confronti di chi viola le misure di tutela del Segnalante o di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate, si rinvia alle norme disciplinari sancite dal Contratto Collettivo Nazionale applicabile e dai regolamenti interni.

6.5. Protezione dalle Segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave

A tutela dell'immagine e reputazione dei soggetti ingiustamente segnalati, in caso di Segnalazioni Illecite effettuate con dolo o colpa grave, Lika garantirà l'adozione delle sanzioni disciplinari anche nei confronti del Segnalante.

La Società informerà inoltre del contenuto della Segnalazione illecita e dell'identità del Segnalante, i soggetti/società oggetto di Segnalazione illecita, per consentire a tali soggetti/società di valutare eventuali azioni a propria tutela.

6.6. Sanzioni per violazioni della tutela del Segnalante

Nel caso di violazioni delle misure di tutela del Segnalante saranno applicate le sanzioni così come previste nel Contratto Collettivo Nazionale di riferimento, a cui si fa espresso rinvio.

Inoltre l'ANAC, ai sensi dell'art. 21 del Decreto potrà irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria a carico della Società da 10.000 a 50.000 Euro nel caso in cui accerti una violazione alle prescrizioni contenute nel Decreto e recepite nella presente Procedura.

ANAC, sempre ai sensi dell'art. 21 del Decreto, potrà irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 Euro a carico del Segnalante quando accerta, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile del Segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria.

7. PROCESSO DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

7.1. *Invio delle Segnalazioni*

Il Segnalante che venga a conoscenza di un comportamento tra quelli descritti nei precedenti paragrafi è tenuto ad effettuare una Segnalazione secondo le modalità di seguito indicate.

Lika Electronic S.r.l., al fine di agevolare la ricezione delle Segnalazioni, predispone una pluralità di possibili canali di comunicazione di seguito elencati:

a) Canale SCRITTO mediante posta ordinaria:

La Segnalazione dovrà essere inviata in busta chiusa ed indirizzata a "Gestore Whistleblowing" c/o la sede aziendale della Società corrente in 36100 – Carrè (VI), Via S. Lorenzo, n. 25/A.

All'interno della busta, il Segnalante dovrà inserire altre n. 2 buste chiuse. La prima contenente i propri dati identificativi del Segnalante unitamente ad un documento di identità. Nella seconda busta, invece, dovrà essere inserito l'oggetto della segnalazione.

Il personale addetto alla ricezione della posta aziendale contatterà tempestivamente il Gestore per comunicargli la ricezione della Segnalazione e provvederà a consegnargliela tempestivamente, in busta chiusa senza alcuna manomissione.

b) Canale ORALE mediante Linea telefonica dedicata: La Segnalazione Interna potrà essere presentata dal Segnalante contattando il numero telefonico dedicato: +39.0445.806617 – interno 617.

La Segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del Gestore. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

c) Canale ORALE mediante Colloquio: Il Segnalante può chiedere di effettuare una Segnalazione orale mediante un incontro diretto con il Gestore. In tal caso, il Gestore fisserà l'incontro entro un termine ragionevole. Previo consenso del Segnalante e presa visione delle Informativa sul trattamento dei dati personali, il colloquio è documentato a cura del Gestore mediante verbale che il Segnalante può verificare, rettificare e confermare mediante sottoscrizione.

Le segnalazioni devono essere trasmesse mediante i canali suindicati ed a seguito di preventiva presa visione dell' "Informativa sul trattamento dati per i Segnalanti" dell' "Informativa sul trattamento dati per il Segnalato e Terzo" (Allegato 1).

Il monitoraggio sulla funzionalità dei suddetti canali di comunicazione è garantito dal Gestore, che deve essere contattato in caso di eventuali malfunzionamenti.

Il Personale di Lika, diverso da quello individuato ed autorizzato dalla Società, che riceva una Segnalazione, ha l'obbligo di inviarla al Gestore entro 7 giorni dal suo ricevimento mediante i canali suindicati, trasmettendone l'originale, completo di eventuale documentazione di supporto e, contestualmente, fornendo notizia dell'avvenuta trasmissione alla persona segnalante. Il ricevente non può trattenerne copia e deve astenersi dall'intraprendere alcuna iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento. La mancata comunicazione di una Segnalazione ricevuta costituisce una violazione della Procedura e potrà comportare l'adozione delle opportune iniziative, anche di carattere disciplinare.

7.2. Registrazione e Classificazione

Tutte le Segnalazioni, indipendentemente dalla modalità di ricezione, sono registrate dal Gestore che istituisce il database riepilogativo dei dati essenziali delle segnalazioni e della loro gestione (tracciata tramite workflow) ed assicura, altresì, l'archiviazione di tutta la documentazione allegata, nonché di quella prodotta o acquisita nel corso delle attività di analisi.

A tal fine il Gestore forma ed istruisce il Fascicolo delle Segnalazioni.

La registrazione e presa in carico della Segnalazione deve avvenire entro 7 giorni dal suo ricevimento. La presa in carico della Segnalazione deve essere comunicata, laddove possibile, al Segnalante entro il medesimo termine, salvo esplicita richiesta contraria della persona Segnalante, ovvero nel caso in cui ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona Segnalante.

Successivamente alla registrazione, il Gestore analizza e classifica la Segnalazione, per limitare la trattazione alle sole segnalazioni rientranti nel perimetro della Procedura.

Per ciascuna Segnalazione, il Gestore assegna un codice identificativo univoco che permette a ciascun Segnalante di richiedere lo stato di lavorazione.

Nel caso in cui una Segnalazione non risulti adeguatamente circostanziata, il Gestore potrà valutare di richiedere al Segnalante ulteriori elementi di dettaglio, secondo le modalità sottoindicate:

- o nel caso in cui il Segnalante abbia fornito un contatto (e-mail, telefono, ecc.), attraverso tale contatto;
- o nel caso di mancata indicazione di un contatto, attraverso le modalità ritenute più opportune dal Gestore purché rispettose del principio di riservatezza.

7.3. Analisi preliminare della Segnalazione

Il Gestore procede ad un'analisi preliminare delle Segnalazioni, anche tramite eventuali analisi documentali, al fine di verificare la presenza dei presupposti necessari all'avvio della successiva fase di istruttoria, procedendo all'archiviazione delle segnalazioni generiche e prive di elementi informativi.

Per ciascuna Segnalazione, il Gestore inoltre valuta l'opportunità di coinvolgere l'Ufficio / Organo della Società competente in base all'oggetto della Segnalazione, al fine di effettuare le opportune verifiche.

Sono archiviate dal Gestore le segnalazioni:

- (i) generiche e/o che non costituiscono una "Segnalazione circostanziata";
- (ii) palesemente infondate e/o non inerente la presente Procedura;
- (iii) contenenti fatti già oggetto in passato di specifiche attività di istruttoria e già chiuse, ove dalle verifiche preliminari svolte non emergano nuove informazioni tali da rendere necessarie ulteriori attività di verifica.

Le segnalazioni archiviate in quanto palesemente infondate perché trasmesse al solo scopo di ledere la reputazione o di danneggiare o comunque di recare pregiudizio alla persona e/o società segnalata sono inoltrate all'Ufficio Risorse Umane, affinché valuti, l'opportuna iniziativa nei confronti del Segnalante. In ogni caso, eventuali provvedimenti sanzionatori adottati dalla Società saranno rimessi alla decisione del AU.

7.4. Fase Istruttoria

Obiettivi e caratteristiche dell'istruttoria

L'obiettivo delle attività di istruttoria sulle Segnalazioni è di procedere, nei limiti degli strumenti a disposizione del Gestore, ad accertamenti, analisi e valutazioni specifiche circa la ragionevole fondatezza delle circostanze fattuali segnalate, nonché di fornire eventuali indicazioni in merito a possibili azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali interessati.

L'istruttoria ha l'obiettivo di ricostruire, sulla base della documentazione e delle informazioni ufficiali, nonché di quelle rese disponibili, i processi gestionali e decisionali seguiti. Non rientra nel perimetro di analisi dell'istruttoria, se non nei limiti della manifesta irragionevolezza, il merito delle decisioni gestionali o di opportunità, discrezionali o tecnico-discrezionali, di volta in volta operate dalle strutture/posizioni aziendali coinvolte.

Esecuzione dell'istruttoria

Il Gestore cura lo svolgimento dell'istruttoria anche acquisendo informazioni dalle altre strutture aziendali interessate, ed avvalendosi, se ritenuto opportuno, di esperti o periti esterni alla Società.

Le attività istruttorie sono svolte ricorrendo, a titolo esemplificativo, a:

- o dati/documenti aziendali utili ai fini dell'istruttoria (ad es. estrazioni da sistemi aziendali);
- o banche dati esterne (ad es. info provider/banche dati su informazioni societarie);
- o fonti aperte;
- o evidenze documentali acquisite presso le strutture aziendali;
- o ove opportuno, dichiarazioni rese dai soggetti interessati o acquisite nel corso di interviste, verbalizzate e sottoscritte.

Al fine di acquisire elementi informativi, il Gestore ha facoltà di svolgere approfondimenti anche direttamente, tramite, ad esempio, formale convocazione e audizioni del Segnalante, del segnalato e/o di altri soggetti citati nella Segnalazione come informati dei fatti, nonché richiedere ai predetti soggetti la produzione di relazioni informative e/o documenti.

A conclusione dell'istruttoria, il Gestore delibera la chiusura della pratica e predisponde una relazione (la *Relazione*) che riporta:

- o le attività svolte, i relativi esiti, nonché gli esiti di eventuali precedenti istruttorie svolte sui medesimi fatti o su fatti analoghi a quelli oggetto della Segnalazione;
- o un giudizio di ragionevole fondatezza o meno dei fatti segnalati con eventuali indicazioni in merito all'opportunità, da parte del competente management, di adozione di azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali interessati dalla Segnalazione.

L'attività istruttoria non dovrà durare più di 3 (tre) mesi dalla data di presa in carico, salvo ricorrano giustificate e motivate ragioni, per le quali il termine potrà essere prorogato di ulteriori 3 (tre) mesi.

7.5. Comunicazione dei risultati

La Relazione predisposta dal Gestore viene trasmessa al AU affinché assuma le eventuali iniziative di competenza. Al termine dell'attività istruttoria il Gestore dovrà fornire riscontro alla persona Segnalante.

7.6 Informazioni al Segnalante

Il Segnalante sarà edotto da parte del Gestore della presa in carico della Segnalazione, nonché riceverà un riscontro sull'esito della attività svolta dal Gestore nei termini previsti dal Decreto in tanto ed in quanto fornirà i propri contatti di recapito oppure a condizione provveda a contattare il Gestore al fine di richiederne l'aggiornamento.

7.7 Conservazione della documentazione

Le informazioni ed ogni altro dato personale acquisiti sono trattati nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – di seguito *GDPR*).

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle attività conseguenti, il Gestore cura la predisposizione e l'aggiornamento di tutte le informazioni riguardanti le segnalazioni ed assicura l'archiviazione di tutta la correlata documentazione di supporto.

Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, salvo esigenze ulteriori scaturenti da eventuali procedimenti (disciplinari, penali, contabili) nei confronti del Segnalato o del Segnalante (dichiarazioni in mala fede, false o diffamatorie) o da ulteriori obblighi normativi.

Gli originali delle segnalazioni pervenute in forma cartacea sono conservati in apposito ambiente protetto.

8 MODULISTICA

Allegato 1 - Informativa sul trattamento dati per i Segnalanti;

Allegato 2 - Informativa sul trattamento dati per i Segnalati e Terzi

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELLE PERSONE SEGNALANTI NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI "WHISTLEBLOWING" AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023

Con la presente informativa, Lika Electronic Srl intende fornire le indicazioni previste dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito il "Regolamento") in merito al trattamento di dati personali effettuato dalla società stessa nell'ambito della propria procedura di gestione delle segnalazioni "whistleblowing", adottata in conformità al d.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 e, segnatamente, di tutte le attività e adempimenti connessi al funzionamento del sistema aziendale per la gestione delle medesime segnalazioni.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è Lika Electronic Srl, con sede in Via S. Lorenzo, 25 36010 Carre' (VI) contattabile all'indirizzo privacy@lika.it

TIPOLOGIE DEI DATI TRATTATI

La gestione della segnalazione comporta, salvo non sia effettuata in forma anonima, il trattamento dati personali del segnalante fra i quali dati anagrafici, di contatto e relativi a qualifiche professionali e compresi eventuali dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento ed ogni informazione dallo stesso comunicata, inclusa nella documentazione dal medesimo allegata.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati tempestivamente (art. 13 D.lgs. 24/2023); pertanto, si invitano i soggetti segnalanti ad astenersi dal comunicare dati personali di natura "particolare" e "giudiziaria" se non ritenuti necessari ed imprescindibili ai fini delle segnalazioni in ottemperanza all'art. 5 del Regolamento.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

La finalità è la gestione, trattazione e analisi delle segnalazioni whistleblowing pervenute al Titolare tramite il canale dedicato, nonché il conseguente riscontro.

Il trattamento è finalizzato a: i) gestire la segnalazione effettuata ivi inclusa la verifica dei fatti oggetto della segnalazione, la risoluzione della stessa, la predisposizione del riscontro, l'adozione di eventuali misure di ristoro o di sostegno per i soggetti segnalanti e l' eventuale instaurazione di procedimenti anche disciplinari ed ogni altro adempimento connesso; ii) prevenire e contrastare efficacemente comportamenti fraudolenti e condotte illecite o irregolari.

La base giuridica del trattamento è rappresentata da: a) adempiere ad obblighi legali ivi inclusi quelli posti dal d.lgs. 24/2023; b) il legittimo interesse del Titolare accertare, difendere un diritto dinanzi ad un'autorità giudiziaria o di controllo; c) nei casi contemplati dalla medesima disciplina potrà essere richiesto uno specifico e libero consenso al soggetto segnalante – ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. a) del Regolamento – e, segnatamente, laddove si ravveda la necessità di disvelarne l'identità, oppure qualora sia prevista la registrazione delle segnalazioni raccolte in forma orale, via telefono o tramite sistemi di messaggistica vocale, ovvero attraverso incontri diretti con il Gestore del canale di segnalazione.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

Il conferimento dei dati personali è opzionale, attesa la possibilità di inoltrare alla Società anche segnalazioni anonime, ove presentino informazioni precise, concordanti e adeguatamente circostanziate, fermo restando quanto disposto dalla normativa, riguardo a tale fattispecie, in tema di misure di protezione a tutela del soggetto segnalante. Se conferiti, i dati personali saranno trattati per gestire la segnalazione secondo i limiti e con le garanzie di riservatezza imposti dalla normativa di riferimento.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI

I trattamenti di dati sono effettuati secondo quanto stabilito dalla legge e dalla Procedura di gestione delle segnalazioni adottata dalla società nel rispetto della riservatezza dell'identità della persona segnalante, fermo quanto previsto all'art. 12 del d.lgs. 24/2023, del segnalato o dei terzi coinvolti a vario titolo nella segnalazione, anche attraverso l'adozione di adeguate misure di sicurezza.

Le segnalazioni ed i relativi dati possono essere gestiti manualmente e/o attraverso strumenti automatizzati informatici e telematici (tra l'altro, se del caso, tramite registrazione vocale) dal Gestore del canale di segnalazione in qualità di autorizzato al trattamento, se interno alla società, o Responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento, qualora sia esterno alla stessa. Laddove si rendano necessarie, per esigenze connesse alle attività istruttorie, alcune informazioni inerenti alla segnalazione, le stesse potranno essere trattate da funzioni aziendali alle quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte e che operano come autorizzati al trattamento.

I dati personali raccolti potranno essere inoltre comunicati, purché necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento e sulla base dei medesimi presupposti di liceità indicati, a soggetti terzi quali amministrazioni pubbliche ed in particolare forze di polizia, autorità competenti (es. ANAC, autorità giudiziarie o contabili).

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati saranno conservati secondo i termini previsti dall'art. 14 del d.lgs. 24/2023, cioè per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della stessa, fatti salvi diversi obblighi di legge cui è tenuto il Titolare o specifiche indicazioni provenienti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati tempestivamente.

TRASFERIMENTO DATI VERSO PAESI TERZI

I dati non saranno oggetto di trasferimento verso paesi terzi e, ove vengano trasferiti, verranno rispettate le condizioni e le garanzie previste dagli artt. 44 e seguenti del Regolamento.

In nessun caso i dati personali saranno oggetto di diffusione.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Ciascun soggetto interessato ha il diritto di esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento, al fine di ottenere dal Titolare del trattamento, ad esempio, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda, ferma restando la possibilità, in mancanza di adeguato riscontro, di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Tali diritti possono essere esercitati contattando il Titolare agli indirizzi indicati.

Al riguardo, si informa che i predetti diritti in capo agli interessati al trattamento di dati personali potranno venire limitati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2-*undecies* del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice *privacy*", come modificato dal D. lgs. n. 101/2018), per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, qualora dal loro esercizio possa derivare un pregiudizio concreto ed effettivo alla riservatezza dell'identità dei soggetti segnalanti.

In tali fattispecie, gli interessati avranno comunque facoltà di rivolgersi all'Autorità Garante affinché quest'ultima valuti se ricorrono i presupposti per agire con le modalità previste dall'articolo 160 del D. lgs. n. 196/2003.

Il Titolare del Trattamento

Lika Electronic Srl

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELLE PERSONE SEGNALATE O DEI SOGGETTI TERZI NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI "WHISTLEBLOWING" AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023

Con la presente informativa, Lika Electronic Srl intende fornire le indicazioni previste dagli articoli 13, 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito il "Regolamento") in merito al trattamento di dati personali effettuato dalla società stessa nell'ambito della propria procedura di gestione delle segnalazioni "whistleblowing", adottata in conformità al d.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 e, segnatamente, di tutte le attività e adempimenti connessi al funzionamento del sistema aziendale per la gestione delle medesime segnalazioni.

Le informazioni che seguono vengono rese ai soggetti potenzialmente "interessati", quali, ad esempio, le persone indicate come possibili responsabili delle condotte illecite (c.d. segnalati), eventuali soggetti "facilitatori" (come definiti dalla normativa di riferimento), nonché ogni altro soggetto a diverso titolo coinvolto nella procedura di gestione delle segnalazioni "whistleblowing".

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è Lika Electronic Srl, con sede in Via S. Lorenzo, 25 36010 Carrè (VI) contattabile all'indirizzo privacy@lika.it

TIPOLOGIE DEI DATI TRATTATI

La ricezione e la gestione di tali segnalazioni potrà dare luogo, a seconda del loro contenuto, al trattamento delle seguenti categorie di dati personali:

- a) dati personali comuni di cui all'art. 4, punto 1, del Regolamento, tra i quali, ad esempio, i dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita), i dati di contatto (numero telefonico fisso e/o mobile, indirizzo postale/e-mail), il ruolo/mansione lavorativa;
- b) dati personali "particolari" di cui all'art. 9 del Regolamento, tra i quali, ad esempio, le informazioni relative a condizioni di salute, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, orientamento sessuale o appartenenza sindacale;
- c) dati personali "giudiziari" di cui all'art. 10 del Regolamento, relativi a condanne penali e reati, o a connesse misure di sicurezza.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

La finalità è la gestione, trattazione e analisi delle segnalazioni whistleblowing pervenute al Titolare tramite il canale dedicato, nonché il conseguente riscontro.

Il trattamento è finalizzato a: i) gestire la segnalazione effettuata ivi inclusa la verifica dei fatti oggetto della segnalazione, la risoluzione della stessa, la predisposizione del riscontro, l'adozione di eventuali misure di ristoro o di sostegno per i soggetti segnalanti e l' eventuale instaurazione di procedimenti anche disciplinari ed ogni altro adempimento connesso; ii) prevenire e contrastare efficacemente comportamenti fraudolenti e condotte illecite o irregolari.

La base giuridica del trattamento è rappresentata da: a) adempiere ad obblighi legali ivi inclusi quelli posti dal d.lgs. 24/2023; b) il legittimo interesse del Titolare accertare, difendere un diritto dinnanzi ad un'autorità giudiziaria o di controllo.

FONTE DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali hanno origine dalle segnalazioni "whistleblowing" ricevute tramite i canali di segnalazione messi a disposizione dalla società.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI

I trattamenti di dati sono effettuati secondo quanto stabilito dalla legge e dalla Procedura di gestione delle segnalazioni adottata dalla società nel rispetto della riservatezza dell'identità della persona segnalante, fermo quanto previsto all'art. 12 del d.lgs. 24/2023, del segnalato o dei terzi coinvolti a vario titolo nella segnalazione, anche attraverso l'adozione di adeguate misure di sicurezza.

Le segnalazioni ed i relativi dati possono essere gestiti manualmente e/o attraverso strumenti automatizzati informatici e telematici (tra l'altro, se del caso, tramite registrazione vocale) dal Gestore del canale di segnalazione, in qualità di autorizzato al trattamento, se interno alla società, o Responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento, qualora sia esterno alla stessa. Laddove si rendano necessarie, per esigenze connesse alle attività istruttorie, alcune informazioni inerenti alla segnalazione, le stesse potranno essere trattate da funzioni aziendali alle quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte e che operano come autorizzati al trattamento.

I dati personali raccolti potranno essere inoltre comunicati, purché necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento e sulla base dei medesimi presupposti di liceità indicati, a soggetti terzi quali amministrazioni pubbliche ed in particolare forze di polizia, autorità competenti (es. ANAC, autorità giudiziarie o contabili).

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati saranno conservati secondo i termini previsti dall'art. 14 del d.lgs. 24/2023, cioè per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della stessa, fatti salvi diversi obblighi di legge cui è tenuto il Titolare o specifiche indicazioni provenienti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati tempestivamente.

TRASFERIMENTO DATI VERSO PAESI TERZI

I dati non saranno oggetto di trasferimento verso paesi terzi all'esterno e, ove vengano trasferiti, verranno rispettate le condizioni e le garanzie previste dagli artt. 44 e seguenti del Regolamento.

In nessun caso i dati personali saranno oggetto di diffusione.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Ciascun soggetto interessato ha il diritto di esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento, al fine di ottenere dal Titolare del trattamento, ad esempio, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda, ferma restando la possibilità, in mancanza di adeguato riscontro, di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Tali diritti possono essere esercitati contattando il Titolare agli indirizzi indicati.

Al riguardo, si informa che i predetti diritti in capo agli interessati al trattamento di dati personali potranno venire limitati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2-undecies del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice *privacy*", come modificato dal D. lgs. n. 101/2018), per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, qualora dal loro esercizio possa derivare un pregiudizio concreto ed effettivo alla riservatezza dell'identità dei soggetti segnalanti.

In tali fattispecie, gli interessati avranno comunque facoltà di rivolgersi all'Autorità Garante affinché quest'ultima valuti se ricorrono i presupposti per agire con le modalità previste dall'articolo 160 del D. lgs. n. 196/2003.

Il Titolare del Trattamento
Lika Electronic Srl